



## *Città di Savona*

### **Polizia Locale**

***Unità Operativa Gestione Emergenze di Protezione Civile***

**Sintesi delle principali disposizioni di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020 applicabili dal 4 maggio ed efficaci sino al 17 maggio 2020**

**integrate con l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 25 del 3 maggio 2020 – per comodità evidenziate in grassetto - anch'esse applicabili dal 4 maggio ed efficaci sino al 17 maggio 2020**

### **Cosa fare 2 Bis**

### **Cosa posso fare**

- a) mi posso spostare per esigenze lavorative, necessità, motivi di salute, e per incontrare congiunti<sup>1</sup>;
- b) posso spostarmi sull'intero territorio della Regione Liguria per incontrare congiunti ovvero per recarmi nei cimiteri nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno 1 (uno) metro, con rientro obbligatorio in giornata nell'abitazione principale;**
- c) posso rientrare al mio domicilio, abitazione o residenza;
- d) posso recarmi nei parchi e nei giardini senza fare assembramenti<sup>2</sup> e mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
- e) posso fare attività sportiva individualmente, o con un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 (due) metri;
- f) posso fare attività motoria individualmente, o con un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;

---

1 senza fare assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (uno) metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

2 insieme generico di più persone ravvicinate tra loro, senza un numero preciso (ndr).

- g) posso spostarmi con un mezzo proprio, all'interno del territorio della Provincia di Savona, per raggiungere il luogo dove svolgere l'attività sportiva o l'attività motoria;
- h) posso svolgere nell'ambito della provincia di Savona, dalle ore alle ore 6:00 alle 22:00, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 (due) metri: corsa, tiro con l'arco, bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo; nonché attività sportive acquatiche individuali (es: wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo). Ciò, esclusivamente in modalità individuale, o con un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 (due) metri<sup>3</sup>;
- i) posso uscire in barca, dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione;
- j) posso svolgere individualmente sul territorio della Provincia di Savona, la pesca sportiva e ricreativa sia in acque interne che in mare, purché: persona abilitata all'esercizio della pesca sportiva ricreativa ed in possesso della comunicazione effettuata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura <sup>4</sup>; con un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione per imbarcazione; nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa; con rientro obbligatorio in giornata presso l'abitazione principale;
- k) posso riprendere le sessioni di allenamento se sono un atleta, professionista e non professionista, di discipline sportive individuali - riconosciuto di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazioni ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, senza alcun assembramento ed a porte chiuse; **ciò, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali come previsto dalla Direttiva del Ministero dell'Interno n. 15350/117 del 03/05/2020;**
- l) posso spostarmi fuori dal Comune di residenza/domicilio all'interno della provincia di Savona, per l'approvvigionamento di bevande e genere alimentari (spesa) e per tutti i sevizi di ristorazione con asporto;
- m) posso fare passeggiate all'aria aperta individualmente o in compagnia di

---

<sup>3</sup> E' comunque vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi. (vedi punto 7. Ordinanza Regione Liguria 25/2020 del 3 maggio 2020).

<sup>4</sup> Vedi articolo 1 del D.M. 6/12/2010.

residenti nella mia stessa abitazione nell'ambito della Provincia di Savona dalla ore 06:00 alle 22:00 mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;

- n) posso, se residente in Liguria, coltivare un terreno per uso agricolo o fare attività diretta alla produzione per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ateco "0.1"<sup>5</sup>, alle seguenti condizioni: attestare in autodichiarazione il possesso di una superficie agricola produttiva e che sia a ciò effettivamente adibita; senza recarmi fuori Regione. Lo spostamento é, però, consentito ad una sola persona e con rientro presso la residenza in giornata;
- o) posso, se residente in Liguria, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del Comune o nei Comuni dove sono i natanti o le unità da diporto di proprietà, svolgere le sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relativa al contenimento del contagio da Covid-19;
- p) posso spostarmi individualmente e limitatamente al territorio regionale, con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale, per raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;
- q) posso spostarmi con l'autovettura con più di un passeggero, di cui anche uno seduto sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile anteriore e gli altri passeggeri siano residenti con me;
- r) posso spostarmi con il motoveicolo trasportando un passeggero a condizione che lo stesso sia residente con me;

### Cosa NON posso fare

- a) trasferirmi o spostarmi in una Regione diversa dalla quale mi trovo, salvo che per esigenza lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute;
- b) non posso uscire dal mio domicilio/abitazione se ho la febbre maggiore di 37,5°C;
- c) non posso uscire dal mio domicilio/abitazione se sono stato sottoposto alla quarantena o sono risultato positivo al virus;

---

<sup>5</sup> Coltivazione di culture non permanenti.

- d) non posso fare assembramenti in luoghi pubblici e privati;
- e) non posso recarmi nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini - dette aree devono rimanere chiuse -;
- f) non posso svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.

## Cosa é sospeso

- a) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, sia in luogo pubblico sia privato;
- b) sono sospesi eventi e spettacoli culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici sia in luogo pubblico sia privato es: feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualsiasi tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi é sospesa ogni attività;
- c) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei, istituti e luoghi della cultura<sup>6</sup>;
- d) sono sospese le procedure concorsuali private fatto salvo che la valutazione sia fatta esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;
- e) sono sospesi i concorsi pubblici<sup>7</sup>;
- f) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali<sup>8</sup>, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- g) sono sospese le attività commerciali al dettaglio;
- h) sono sospesi i mercati indipendentemente dalla tipologia svolta;
- i) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
- j) sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (chiusi), posti all'interno delle stazioni;
- k) sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

---

<sup>6</sup> Sono istituti e luoghi di cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali – art. 101 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 – es: Il Priamar é un complesso monumentale.

<sup>7</sup> “Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, **((e' sospeso))** per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.” - v. comma 5 art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 pubblicato su G.U. n. 110 del 29 aprile 2020.

<sup>8</sup> Fatta eccezione per le erogazioni delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

(chiusi), nelle aree di servizio e rifornimento carburante;

- l) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, fra i quali parrucchieri, barbieri, estetisti, diverse di quelle di cui all'allegato 2 del D.P.C.M. 26 aprile 2020<sup>9</sup>;
- m) resta sospesa per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.**

## Cosa NON é sospeso

- a) non é sospesa l'apertura nei luoghi di culto ma é condizionata all'adozione di misure organizzative per evitare assembramenti ed il mantenimento della distanza sociale;
- b) non sono sospese le cerimonie funebri ma sono consentite solo con l'esclusiva partecipazione di congiunti e comunque sino ad un massimo di 15 (quindici) persone, la funzione dovrà svolgersi preferibilmente all'aperto, con protezione delle vie respiratorie ed a distanza rigorosa di almeno un 1 (uno) metro;
- c) non sono sospese le attività commerciali per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate all'allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020<sup>10</sup>, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato (negozi) sia nell'ambito delle media e grande distribuzione (supermercati e ipermercati), anche se ricompresi nei centri

---

<sup>9</sup> Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie ; Servizi di pompe funebri e attività connesse. (tratto da Allegati n.2 DPCM 26/04/2020).

<sup>10</sup> "Ipermercati; Supermercati;Discount di alimentari;Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; Commercio al dettaglio di libri; Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti." (tratto da Allegati n.1 DPCM 26/04/2020).

commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività consentite fermo restando il mantenimento della distanza sociale e la protezione delle vie respiratorie;

- d) non sono sospesi i mercati per la vendita di soli generi alimentari (*da lunedì 4 maggio 2020 riaprirà il mercato del lunedì e quello del mercoledì di tali generi in Piazza del Popolo – lato levante-, in Via Monti e in Via Brusco, alla condizione rigorosa del mantenimento della distanza interpersonale, del divieto di assembramenti e con l'utilizzo di mascherine per commercianti e clienti v. ordinanza sindacale n. 24 del 30 aprile 2020*);
- e) non sono sospese le attività di edicolanti, tabaccai, farmacie, parafarmacie, fermo restando il mantenimento della distanza sociale e la protezione delle vie respiratorie;
- f) non sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con consegne a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, fermo restando il mantenimento della distanza sociale e la protezione delle vie respiratorie;
- g) non é sospesa la ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con **asporto**<sup>11</sup> a condizione: del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro; del rispetto del divieto di consumo all'intero dei locali di ristorazione; del rispetto del divieto di sostare nelle immediate vicinanza degli stessi;
- h) **non é sospesa la ristorazione d'asporto in quegli esercizi per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo;**
- i) non sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (aperti), nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
- j) non sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (aperti), siti negli ospedali con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
- k) **non sono sospese le vendite delle calzature per bambini: nei negozi**

---

<sup>11</sup> La vendita per asporto sarà effettuata,ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui allegato 5 del D.P.C.M (vedi punto 1. Ordinanza Regione Liguria 25/2020 del 3 maggio 2020) riportate nell'ultima pagina della presente.

**specializzati in abbigliamento per bambini; nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini; nei negozi di calzature in genere con la prescrizione del divieto di vendita delle calzature per adulti attraverso il posizionamento di cartelli che indichino detto divieto;**

- l) non sono sospese le attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia purché il servizio venga svolto per appuntamento senza il contatto diretto tra le persone e comunque in totale sicurezza nelle modalità, consegna animale – toelettatura - ritiro animale, tali da garantire la distanziamento sociale;**
- m) non é sospesa la vendita, in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici;**
- n) non é sospesa la vendita di semi, piante ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali specializzati;**
- o) non é sospeso l'allenamento e addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all'interno del territorio della Regione Liguria nel rispetto del distanziamento sociale;**
- p) non é sospeso l'allenamento e addestramento di cani in aree autorizzate all'interno del territorio della Regione Liguria, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale.**

## **ATTENZIONE!!**

### **Per le attività NON sospese**

Gli esercizi commerciali la cui attività non é sospesa si ricorda i generi alimentari e quelli di cui alla nota 7 – Allegati 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020- e le altre attività sopraccitate devono assicurare:

- a) la distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
- b) che gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
- c) che sia impedito di stazionare all'interno dei locali – o comunque nelle aree adibite alla vendita - oltre il tempo necessario per gli acquisti;
- d) siano attuate le raccomandazioni di cui all'allegato 5 del predetto D.P.C.M ovvero:
  - *Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.*
  - *Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed*

*in funzione dell'orario di apertura.*

- *Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.*
- *Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.*
- *Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.*
- *Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.*
- *Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:*
  - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;*
  - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;*
  - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.*
- *Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.*

**Attenzione. Nelle giornate di domenica sino al 10 maggio 2020 l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, nel settore merceologico alimentare per i quali é prevista l'apertura dai provvedimenti statali, é fissato entro le ore 15:00;**

**il settore della somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e quello delle imprese artigiane del settore alimentare/dolciario (pasticcere, gelaterie etc.), che la momento possono operare esclusivamente tramite il servizio di consegna a domicilio e di asporto non sono soggetti alla chiusura entro le ore 15:00 nelle giornate di domenica.**

Nota bene. Le succitate attività possono essere soggette a modifica, con ulteriori decreti governativi, con ulteriori decreti della Regione Liguria o da ordinanze sindacali

– segui sempre gli aggiornamenti -

Per ulteriori chiarimenti o segnalazioni chiama il numero della Polizia Locale 0198310447

o manda una mail a : [polizia.municipale@comune.savona.it](mailto:polizia.municipale@comune.savona.it)

nel limite del possibile cercheremo di esserti utile

**Infine, si ricorda l'obbligo su tutto il territorio nazionale di usare protezioni per le vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non é possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.**

**Nota Finale.** La presente é stata redatta per l'uso dei nostri operatori di Polizia e viene resa pubblica nel tentativo di semplificare la lettura al cittadino della complessa attività normativa in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; pur tuttavia essa é il frutto della libera interpretazione riassuntiva della norma. In tal senso, fa fede il testo governativo – DPCM 26 aprile 2020 – e le sue interpretazioni autentiche ( FAQ Ministeriali ) nonché le norme regionali – integrative o modificative - e le loro interpretazioni autentiche( FAQ Regionali). In tal senso, ci si manleva da responsabilità per errori od omissioni non volute. Il Comandante dott. Igor ALOI